REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione: EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Area: FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13154 **del** 28/09/2026 **Proposta n.** 36028 **del** 24/09/2026

Oggetto: ***Presenza annotazioni contabili***

Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di gadget promozionali nell'ambito delle attività e degli eventi istituzionali. Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 43.832,16 (compresa IVA) sul Capitolo n. U0000E47944 - Armo spese per la protezione civile (parte corrente) § organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, esercizio finanziario 2026, a favore della Società Gruppo Prc SRL, codice creditore 258539

Proponente:

Estensore	SBARDELLA STEFANO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	GAMMACORTA ENZO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	G. TALLONE	_____*firma digitale*_____
Direttore Regionale	M. LA PIETRA	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____*firma digitale*_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____*firma elettronica*_____

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 36028 **del** 24/09/2026

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	I	U0000E47944	2026		43.832,16	11.01 1.03.02.02.999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

2.02.01.99

Gruppo Prc SRL

Intervento/Progetto: I202600513
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 36028 **del** 24/09/2026

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di gadget promozionali nell'ambito delle attività e degli eventi istituzionali. Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 43.832,16 (compresa IVA) sul Capitolo n. U0000E47944 - Armo spese per la protezione civile (parte corrente) § organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, esercizio finanziario 2026, a favore della Società Gruppo Prc SRL, codice creditore 258539

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di gadget promozionali nell'ambito delle attività e degli eventi istituzionali. Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 43.832,16 (compresa IVA) sul Capitolo n. U0000E47944 - Armo spese per la protezione civile (parte corrente) § organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, esercizio finanziario 2026, a favore della Società Gruppo Prc SRL, codice creditore 258539	11/01	1.03.02.02.999	U0000E47944

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2026	43.832,16	Dicembre	43.832,16
		Totale	**43.832,16**

Copia

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di gadget promozionali nell'ambito delle attività e degli eventi istituzionali. Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 43.832,16 (compresa IVA) sul Capitolo n. U0000E47944 - Armo spese per la protezione civile (parte corrente) § organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, esercizio finanziario 2026, a favore della Società Gruppo Prc SRL, codice creditore 258539

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e Nue112";

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante le indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i;

Copia

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- l’articolo 30, comma 2 del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2026”;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2026, n. 21 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la circolare del Direttore Generale prot. n. 825985 del 06.08.2026, avente ad oggetto “Indicazioni operative per la gestione del bilancio 2026-2028”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della Protezione civile*” e successive modificazioni;

Copia

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2024, n. 96 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*";

VISTO l'atto di organizzazione n. G11437 del 9 settembre 2025, con cui è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Formazione, Comunicazione e Divulgazione" della Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" al dott. Giuliano Tallone;

VISTO l'atto di organizzazione n. G17373 del 18 dicembre 2024, con il quale è stato conferito incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) di II^ fascia "Formazione degli attori del sistema regionale di emergenza" nell'ambito della Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, Area "Formazione, Comunicazione e Divulgazione" al dipendente Enzo Gammacorta;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, adottato dall'ANAC e pubblicato sul sito ufficiale della stessa in data 24 luglio 2024;

VISTO l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. n° 36/2023 dispone che: "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*" e in ogni caso, la società aggiudicataria sarà invitata a presentare predetta dichiarazione sostitutiva e ogni eventuale ulteriore documentazione idonea, ove non già acquisita dalla scrivente Direzione;

CONSIDERATO che:

- con prot. n. 0947994 del 22/09/2026 la scrivente Direzione ha inviato alla società Gruppo Prc SRL una richiesta di preventivo per la fornitura di gadget promozionali nell'ambito delle attività e degli eventi istituzionali, con indicazione delle relative caratteristiche;
- la società Gruppo Prc SRL ha trasmesso un preventivo di spesa, relativo alla fornitura richiesta, acquisita con prot. n. 0949904 del 22/09/2026;

CONSIDERATO altresì che:

- l'offerta presentata dalla società è stata valutata congrua;
- la società Gruppo Prc SRL con sede legale in Corso Buenos Aires, 79 · 20124 Milano C.F. e P.IVA 09991300964, è stata Individuata quale operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto della fornitura in oggetto;

VISTO l'articolo 28 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede l'obbligo della trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici delle informazioni e dei dati relativi al ciclo vita dei contratti pubblici,

Copia

nonché l'obbligo per la stazione appaltante di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

RILEVATO che la procedura sarà svolta in forma telematica espletata mediante affidamento diretto senza negoziazione, disponibile sul Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA, conforme alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/;

DATO ATTO che la fase di affidamento sarà gestita dall'Area "Logistica e Approvvigionamento, Acquisti Economali e Procedure di Gara" della scrivente Direzione;

ATTESO che in attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., sarà attribuito da ANAC il codice identificativo di gara CIG da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Regione Lazio inerente al servizio di cui sopra;

RITENUTO opportuno, per l'esecuzione dell'appalto, nominare ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 in qualità di Responsabile del Progetto il dott. Enzo Gammacorta;

ATTESO che le obbligazioni andranno in scadenza entro il corrente esercizio finanziario, e che il pagamento avverrà in un'unica soluzione a conclusione del servizio in argomento, così come previsto dallo schema di contratto;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto allegato e la seguente documentazione:

- Dichiarazioni sostitutive;
- Patto d'integrità;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che il capitolo di riferimento n. U0000E47944 - Armo spese per la protezione civile (parte corrente) § organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta esercizio finanziario 2026 dispone della liquidità necessaria all'acquisizione del servizio;

ATTESO che l'obbligazione di cui trattasi giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

Copia

1. di affidare ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. B) del D.lgs. 36/2023, alla società Gruppo Prc SRL con sede legale in Corso Buenos Aires, 79 · 20124 Milano C.F. e P.IVA 09991300964, codice creditore 258539 la fornitura di gadget promozionali nell'ambito delle attività e degli eventi istituzionali, come da preventivo allegato, per un importo pari a € 35.928,00 più IVA € 7.904,16, per un totale di € 43.832,16 (compresa IVA);
2. di procedere all'affidamento in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, avvalendosi a tal fine della piattaforma telematica di e-procurement denominata "S.TEL.LA. Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" della Regione Lazio, accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale secondo le regole tecniche della stessa;
3. di approvare lo schema di contratto e i relativi allegati:
 - Dichiarazioni sostitutive;
 - Patto d'integrità;
 - Informativa sul trattamento dei dati personali;
4. di impegnare la somma di 43.832,16 (compresa IVA) sul Capitolo n. U0000E47944 - Armo spese per la protezione civile (parte corrente) § organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta esercizio. finanziario 2026, che ha la necessaria disponibilità, a favore della società Gruppo Prc SRL con sede legale in Corso Buenos Aires, 79 · 20124 Milano C.F. e P.IVA 09991300964, codice creditore 258539;
5. di dare atto che le obbligazioni andranno in scadenza entro il corrente esercizio finanziario;
6. di nominare ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 36/2023 in qualità di Responsabile del Progetto il dott. Enzo Gammacorta;
7. di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza rendendo disponibile il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it)".
8. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il Direttore Massimo
La Pietra

REGIONE LAZIO

ALLEGATO

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI e DELL'ATTO DI NOTORIETÀ e informative varie (*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*)
Deroga per le procedure di affidamento diretto fino a € 40.000,00 (*art. 52 D. Lgs. 36/2023*)

Oggetto della fornitura / servizio: _____

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____(_____) il_____, residente a _____(_____) in Via/Piazza _____ N. _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della Ditta _____, con sede legale in _____(_____),Via/Piazza _____ N._____, C.F._____,
P.IVA n. _____

In relazione all'oggetto dell'appalto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, fornisce la seguente dichiarazione sostitutiva e dell'atto di notorietà.

1. **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui all'art. 94 - 98 del D. Lgs. n. 36/2023**

DICHIARA

☐ l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o per l'affidamento diretto elencate negli artt. **94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023**;

oppure

☐ di aver riportato le seguenti condanne (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna):

Copia

REGIONE LAZIO

oppure

☐ in merito ai commi dell'art. 95 D.Lgs. n. 36/2023, specifica quanto segue:

Eventualmente, ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. n. 36/2023, dichiara:

Nel caso di **partecipanti a raggruppamenti** (art. 97 D.Lgs. n. 36/2023), dichiara quanto segue:

☐ l'inesistenza di illeciti professionali gravi così come indicati nell'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

oppure

☐ di avere commesso i seguenti illeciti professionali gravi:

Copia

REGIONE LAZIO

Cause di esclusione automatica (Delibera ANAC 262 del 20/06/2023 – Allegato 1)

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d,lgs. 159/2011
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva
Art. 96, comma 6	Self cleaning
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011

Copia

REGIONE LAZIO

Cause di esclusione NON automatica (Delibera ANAC 262 del 20/06/2023 – Allegato 2)

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito
Art. 95, comma 1,lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto
Art. 98, comma 3,lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale
Art. 98, comma 3,lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori
Art. 98, comma 3,lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
Art. 98, comma 3,lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 98, comma 3,lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.
Art. 98, comma 3,lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)
Art. 96, comma 6	Self cleaning
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011

REGIONE LAZIO

☐ che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire i servizi/forniture di cui trattasi e comunque nel periodo richiesto dalla Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112.

(Firma del dichiarante)

Nota (1)

Le dichiarazioni devono essere rese anche dai seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 36/2023:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Copia

REGIONE LAZIO

Allegato III

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112
della Regione Lazio

e

la Società_____ (di seguito denominata Società), con sede legale in_____ via_____ codice fiscale /P. IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di _____

Nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante alla procedura di cui trattasi. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Il presente atto costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e successivamente aggiornato con determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12, con delibera 3 agosto 2016, n. 831, con delibera 22 novembre 2017 n. 1208, con delibera 21 novembre 2018 n. 1074 e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2019 n. 1064;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 della Regione Lazio, adottato con Deliberazione del 29 marzo 2022, n. 143;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 recante il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",
- il Codice di comportamento del personale della Giunta regionale, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21 gennaio 2014, n. 33;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio e del partecipante alla procedura di cui trattasi, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La sottoscritta Società si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale della Giunta regionale da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014 e ss.mm.ii.. A tal fine la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art.17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente nella sezione Amministrazione Trasparente. L'impresa si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento del personale della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
La sottoscritta Società dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima Direzione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La Società dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
La sottoscritta Società si impegna a segnalare alla Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento relativa al presente Patto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
La sottoscritta Società si impegna a riferire tempestivamente alla Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La Società prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denunzia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Società è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.
La sottoscritta Società dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
La sottoscritta Società si impegna a rendere noti, su richiesta della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 2
La sottoscritta Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;

Copia

- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Regione Lazio per i successivi 3 (tre) anni;
- risoluzione del contratto.

Articolo 3
Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto costituisce parte integrante del contratto pur se non materialmente allegato.

Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante della Società e deve essere presentato unitamente alla documentazione di gara.

Articolo 5
Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Lazio.

Articolo 6
Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Copia

_____, lì

(Firmato digitalmente dal fornitore)

REGIONE LAZIO

ALLEGATO IV

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRA

La Regione Lazio, – Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma - C.F. 80143490581, nella persona del dott. Massimo La Pietra, nato a Roma (RM) il 26/06/1966, in qualità di Direttore della Direzione, di seguito anche Regione Lazio

E

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. ____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____,

PREMESSO CHE

la Regione Lazio, in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi istituzionalmente affidati;

la Regione Lazio, in qualità di Titolare del trattamento è consapevole di essere tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

VISTO l'articolo 474, comma 2, del r.r. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplina i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD e in coerenza con le indicazioni del DPO; nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di un sub-responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del RGPD;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che detto Regolamento è divenuto efficace in data 25 maggio 2018, con conseguente abrogazione delle parti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 non compatibili con il predetto Regolamento;

Copia

REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e successive modificazioni;
CONSIDERATO che le attività, erogate in esecuzione del Contratto _____, in essere tra Regione Lazio e l'impresa_____, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;

PRESO ATTO che l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

PRESO ATTO che l'articolo 4, n.7) del RGPD definisce "Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

PRESO ATTO che l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce "Responsabile del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008;

CONSIDERATO che il suddetto Provvedimento richiede che si proceda alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali;

VISTO il provvedimento dell'AgID (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità "Misure minime AgID"), il quale ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di Amministratore;
RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Regione Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

REGIONE LAZIO

Articolo 1

L'impresa_____, in qualità di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in virtù del presente atto di designazione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative di cui agli articoli 4, n.8) e 28 del RGPD, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto, dichiara di essere edotta di tutti gli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente atto.

Articolo 2

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti disposizioni operative:

- I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare:
 - i trattamenti sono svolti per le seguenti finalità _____ _____ per cui il fornitore tratta i dati (es. *ai fini di assistenza e manutenzione*);
 - i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto:
 - dati di natura personale (articolo 4, n.1) del RGPD);
 - dati sensibili (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali";
 - dati giudiziari (articolo 10 del RGPD);

 <eliminare le eventuali tipologie di dati non oggetto di trattamento>
 - le categorie di interessati sono_____ *<indicare le tipologie di interessato cui i dati afferiscono>*.

- La Società è autorizzata a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD. A tale scopo, per "trattamento" si intende ai sensi dell'articolo 4, n. 2) del RGPD, "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

- La Società si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività.
- La Società dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad essa attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di

REGIONE LAZIO

effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la Società dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Lazio.

- La Società si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per la Regione Lazio, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso.

- La Società dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. La Società garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza.

- La Società si attiverà per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD (come da allegato n. III dello schema G di cui al R.R. n. 2/2002, adottato con DGR n. 212/2024, allegate in calce al presente atto di nomina).

- La Società dovrà predisporre e tenere a disposizione del Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

- La Società adotterà le politiche interne e attuerà le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

- La Società, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto in esso previsto, è tenuta a tenere un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e a cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD.

- La Società è tenuta ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta data breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it e dpo@regione.lazio.legalmail.it, deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, la Società supporterà il

REGIONE LAZIO

Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile Esterno e/o di suoi sub-Responsabili.

- La Società, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuta inoltre ad assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del RGPD.

- La Società, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, è tenuta a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Lazio, allegando copia della richiesta;
 - valutare con il Titolare e con il DPO della Regione Lazio la legittimità delle richieste;
 - coordinarsi con il Titolare e con il DPO della Regione Lazio al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.

- Laddove fosse espressamente autorizzata dalla Regione Lazio la sub-fornitura / il sub-appalto, la Regione Lazio è tenuta a procedere alla designazione di detti sub-fornitori / sub-appaltatori, preventivamente autorizzati dalla Regione stessa, quali Responsabili del trattamento, imponendogli, mediante contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente nomina, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la Società conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 del RGPD.

- La Società garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
 - fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'esecuzione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

- La Società si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

- La Società non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

REGIONE LAZIO

- La Società è tenuta a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove la società stessa lo abbia designato conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio.

Articolo 3

(*laddove le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema*)

In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e successive modificazioni ed alle citate Misure minime AgID relativamente alle utenze Amministrative, laddove le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la Società, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password again).
 - le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
 - assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;

REGIONE LAZIO

- mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
- adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - il nome e cognome;
 - la user id assegnata agli Amministratori;
 - il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
 - i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;

- eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La presente nomina avrà efficacia fino al termine del suindicato contratto in essere tra Regione Lazio e la Società.

All'atto della cessazione dei contratti in essere con la Regione Lazio, la Società, sulla base delle determinazioni della Regione Lazio, restituirà i dati personali oggetto del trattamento oppure provvederà alla loro integrale distruzione, salvo che i diritti dell'Unione e degli Stati membri ne prevedano la conservazione. In entrambi i casi rilascerà un'attestazione scritta di non aver trattenuto alcuna copia dei dati.

La validità del presente atto si intende altresì estesa ad ulteriori, eventuali, proroghe contrattuali.

REGIONE LAZIO

Titolare del Trattamento

Sottoscrivendo il presente atto, l'impresa
_____<*indicare ragione e denominazione sociale della Società*>:

☐ conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del RGPD e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal medesimo regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
☐conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;
☐accetta la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna ad attenersi rigorosamente a quanto ivi stabilito, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dal Titolare, anche in ottemperanza alle modifiche normative in materia.

Copia

Responsabile del Trattamento

Legale Rappresentante

8

REGIONE LAZIO

Allegato n. III dello schema G di cui al R.R. n. 2/2002

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA:
Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti e ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT:
Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR) come meglio specificato nell'allegato VI.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI:
Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell'autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)Responsabili. Su richiesta del Titolare e/o e in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell'elenco aggiornato.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESE LE ISPEZIONI:
Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.
Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE:
È vietato qualunque trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub-Responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi. Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

REGIONE LAZIO

In presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimentodi-dati-all-estero), il Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR.
In generale, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR.

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA:

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema ("AdS"), conformandosi altresì, nell'affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.
Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.
Il Responsabile del trattamento è tenuto a dare la prova delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME E MISURE AGID:

Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, il Responsabile del Trattamento si impegna a garantire di default le modalità tecniche previste dall'Allegato B del Codice Privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza), seppur oggi abrogato.
Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.
Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto dall'AGID con:

- le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020) e disponibile anche alla seguente url: https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/20139102142OO__OL
G_Sicurezza_Procurement_ICT_versione_finale_pub.pdf
- Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-softwaresicuro

REGIONE LAZIO

- le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict

7) MISURE ULTERIORI

Il Responsabile del trattamento, ferma la dimostrazione della loro adozione, si impegna a mettere in atto le seguenti ulteriori misure tecniche e organizzative:

NOTA ESPLICATIVA:
(da adattare alla singola situazione - eliminare non pertinenti e non applicabili):

☐ misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;

☐ misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

☐ misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

☐ procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

☐ misure di identificazione e autorizzazione dell'utente misure di protezione dei dati durante la trasmissione misure di protezione dei dati durante la conservazione

☐ misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati misure per garantire la registrazione degli eventi

☐ misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica ☐ misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati

☐ misure per garantire la conservazione limitata dei dati misure per garantire la Responsabilità

☐ misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

Il Responsabile del trattamento, ferma la dimostrazione della loro adozione, si impegna a mettere in atto le seguenti ulteriori e più specifiche misure tecniche e organizzative:

NOTA ESPLICATIVA:
(da adattare alla singola situazione - eliminare non pertinenti e non applicabili):

☐ a) mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento.

☐ a.1) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le password relative alle utenze dei soggetti autorizzati siano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano sottoposte a un controllo automatico di qualità che impedisca l'uso di password "deboli" e che le medesime password siano modificate almeno al primo utilizzo;

☐ a.2) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che l'autenticazione dei soggetti autorizzati avvenga tramite un processo di autenticazione multifattoriale (MFA); ☐ a.3)

REGIONE LAZIO

la capacità di contrastare efficacemente attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di autenticazione online, anche introducendo limitazioni al numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;

☐ a.4) crittografia dei dati che i dispositivi del fornitore/Responsabile (computer, portatili, tablet, ecc.) devono rispettare;

☐ a.5) l'accesso alla rete locale dell'amministrazione da parte del fornitore/Responsabile deve essere configurato con le abilitazioni strettamente necessarie alla realizzazione di quanto contrattualizzato, vale a dire consentendo l'accesso esclusivamente alle risorse necessarie. L'accesso dall'esterno mediante VPN deve essere consentito, solo se strettamente necessario, utilizzando account VPN personali configurati e abilitati opportunamente. Gli accessi dovranno poter essere tracciati per eventuali successivi audit;

☐ a.6) nelle forniture di sviluppo e manutenzione, l'utilizzo dei dati dell'amministrazione per la realizzazione di quanto contrattualizzato deve essere consentito esclusivamente su server/database di sviluppo nei quali sono stati importati i dati necessari per gli scopi del progetto. Pertanto, questa misura consiste nel gestire l'accesso ai server e ai DB in modo da rispettare questa regola generale, tracciando le eventuali eccezioni che dovessero verificarsi.

☐ b) mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;

☐ c) rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema; ☐ d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

☐ e) nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ritenesse tale nomina non obbligatoria, alla luce del principio di accountability è tenuto a dare la prova della mancanza dei criteri di nomina (cfr. Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato, punto nn. 3 e 4);

☐ f) poter dimostrare che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;

☐ g) una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali (cd. "Data Breach");

☐ h) sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del GDPR con massimali adeguati;

☐ i) il Responsabile è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal Titolare del trattamento, una Valutazione del Rischio per la sicurezza dei dati che tenga in considerazione i rischi presentati dal trattamento come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (cfr. considerando 83 GDPR). E' inteso che nel caso in cui il Responsabile, laddove la tipologia del trattamento rientri nell'elenco di cui all'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO N. 467 DELL'11 OTTOBRE 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal Titolare del trattamento, una Valutazione d'impatto sul prodotto/servizio;

☐ l) Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise);

REGIONE LAZIO

☐ m) Il Responsabile usa protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati;

☐ n) Qualora il Responsabile/fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.

☐ o) Il Responsabile/fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE.

7.1) Verificare la documentazione finale di progetto

NOTA ESPLICATIVA:
(da adattare alla singola situazione - eliminare non pertinenti e non applicabili):

Alla fine di ogni singolo progetto, l'amministrazione/titolare deve verificare che il fornitore/responsabile rilasci la seguente documentazione:

☐ documentazione finale e completa del progetto;

☐ manuale di installazione/configurazione;

☐ report degli Assessment di Sicurezza eseguiti con indicazione delle vulnerabilità riscontrate e le azioni di risoluzione/mitigazione apportate.

☐ "libretto di manutenzione" del prodotto (software o hardware), con l'indicazione delle attività da eseguire per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto realizzato o acquistato. In particolare, nel libretto di manutenzione deve essere indicato:

- produttore e versione dei prodotti software utilizzati (ad esempio web server, application server, CMS, DBMS), librerie, firmware;
- indicazioni per il reperimento dei Bollettini di Sicurezza dei singoli produttori di hardware/software;
- indicazioni sul processo di installazione degli aggiornamenti sicurezza;
- documento di EoL (documento che contiene indicazione dei prodotti utilizzati e relativo fine vita/rilascio aggiornamenti sicurezza).

7.2) Distruzione del contenuto logico (wiping) dei dispositivi che vengono sostituiti

Nelle acquisizioni di attività di conduzione CED o di gestione di parchi di PC (fleet management), occorre verificare che l'hardware dismesso, (sia che si tratti di server sia che si tratti di postazioni di lavoro), venga cancellato e distrutto in modo sicuro, evitando rischi che dati critici possano restare erroneamente memorizzati sull'hardware dismesso.

Nota esplicativa:
Scrivere il requisito nel capitolato non è sufficiente: va definito un processo di verifica strutturato.
Il processo può prevedere ad esempio:

- la consegna di un verbale di avvenuta distruzione da parte del fornitore,
- nel caso di sistemi critici, un'eventuale azione ispettiva che può ad esempio far parte delle attività di monitoraggio.

REGIONE LAZIO

7.3) Manutenzione - aggiornamento dei prodotti:

Gli amministratori di sistema devono obbligatoriamente eseguire gli aggiornamenti ogni qualvolta sui siti dei produttori vengono rilasciati patch e correzioni per problemi di vulnerabilità.

7.4) Vulnerability Assessment

Il Fornitore/Responsabile deve eseguire, su beni e servizi classificati critici ed esposti sul web, un Vulnerability Assessment a cadenza almeno annuale, e ogni volta che si apportano modifiche alla configurazione software/hardware.

NOTA ESPLICATIVA:

Per i trasferimenti a (sub-)Responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.

NOTA ESPLICATIVA:

Descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.

8) PERSONALE AUTORIZZATO:

Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile si impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

9) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

10) ASSISTENZA AL TITOLARE:

In generale, il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui è vincolato quest'ultimo e a rispondere prontamente e comunque non oltre 72 ore dalle richieste di informazioni del Titolare del trattamento.

REGIONE LAZIO

Il Responsabile comunicherà ogni informazione utile al fine di assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti, informa senza indugio e comunque non oltre 72 ore il Titolare affinché possa garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati.
Nel caso in cui riceva richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, il Responsabile notifica prontamente e comunque non oltre 72 ore al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato in quanto non è autorizzato a rispondere egli stesso alla richiesta.
Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi adottate in conformità all'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Il Responsabile si impegna a predisporre, condividere e aggiornare periodicamente la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati, ovvero indicando che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.
Laddove la valutazione di impatto sulla protezione dei dati presentasse un rischio elevato, anche in fase di consultazione con la/le autorità di controllo competenti, il Responsabile assisterà il Titolare del trattamento per adottare le misure adeguate per attenuare il rischio.
Il Responsabile si impegna ad adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR.

11) COMUNICAZIONE E REGISTRO DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI:

In caso di incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali (cd. Data Breach), senza indugio il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.
Nel caso di incidente di sicurezza e/o di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile documenta qualsiasi incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.
A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:

- effettuare le succitate attività di revisione, comprese le ispezioni (v. misura n. 3);
- prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali;
- risolvere il contratto (cfr. la succitata Clausola 10).

REGIONE LAZIO

Il Responsabile deve adottare procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali; deve disporre altresì di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

12) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GARANTE PRIVACY:

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy quali a titolo esemplificativo:

NOTA ESPLICATIVA: i provvedimenti elencati sono un elenco non esaustivo da adattare alla singola situazione, da eliminare non pertinenti e non applicabili e da aggiungere eventuali provvedimenti attinenti e sopraggiunti:

- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Posta elettronica e internet – provvedimento 1° marzo 2007.

I provvedimenti e le linee guida specifiche in materia di Privacy applicabili al Responsabile sono:

☐ Linee guida in materia di conservazione delle password (ACN & GPDP, Provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023)

☐ Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021

☐ Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;

☐ Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007

☐ RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 marzo 2005;

☐ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;

☐ Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;

☐ Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute 15 maggio 2013;

☐ Trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;

☐ Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment – 22 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014)

☐ Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;

REGIONE LAZIO

☐ Dossier sanitario - 4 giugno 2015

☐ Svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;

☐ Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica

☐ per i trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici (quelli di cui all'art. 6.1.c) ed e) del GDPR), in considerazione dell'art. 6.2 del GDPR saranno valutate le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 del Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione);

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da associazioni, a titolo esemplificativo: Center for Internet Security;
Critical Security Controls for Effective Cyber Defense; CIS
Benchmarks.

13) CERTIFICAZIONI

NOTA ESPLICATIVA: eliminare quelle non pertinenti e aggiungere quelle mancanti:

Per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata IS0 17065, il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

[] ISDP©10003 (ITA);
[] Carpa (LU);
[] Europrivacy (LU); [
] Europrice (D);
[] altra certificazione accreditata IS0 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) analizzato l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR; considerato che la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, pur tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali, il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni:

[] ISO/IEC 27001;
[] ISO/IEC 22301;
[] ISO/IEC 20000-1; [
] ISO/IEC 27701;
[] ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
[] altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
[] altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

Copia

REGIONE LAZIO

c) il Responsabile del trattamento ha ottenuto inoltre le seguenti certificazioni:

[] ISO 9001;
[] ISO 13485;
[] altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità;

[] ALTRO……

14) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E CONSENSO DELL'INTERESSATO:

Informazioni sul trattamento

L'informativa resa dal titolare per i trattamenti di cui all'allegato II, elaborata dal Titolare del trattamento, deve essere:

NOTA ESPLICATIVA: individuare la fattispecie pertinenti e, eventualmente, aggiungere quelle mancanti:

☐ Consegnata a mano all'interessato;
☐ Pubblicata online sul sito _____;
☐ Non applicabile;
☐ L'informativa redatta e consegnata dal Titolare stesso;
☐ Altro (specificare nello spazio sottostante).

Gestione del consenso.

Nell'eventualità in cui il trattamento fosse fondato sulla base giuridica del consenso "libero" dell'interessato, a quest'ultimo sarà fornita una specifica ed ulteriore nota di informazioni e gli sarà richiesto l'apposito consenso, in mancanza del quale non si procederà al relativo trattamento. Il trattamento prevede la raccolta e registrazione del consenso tramite:

NOTA ESPLICATIVA: individuare la fattispecie pertinenti e, eventualmente, aggiungere quelle mancanti:

☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto, reso e raccolto a cura del Titolare del trattamento;
☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto a cura del Titolare e reso/raccolto da _____ che dovrà consegnare la modulistica firmata al Titolare del trattamento;
☐ Raccolta e registrazione del consenso tramite sistema _____;
☐ Altro;
☐ Non applicabile.

Copia

GRUPPO PRC CORPORATE PRODUCTS

Gruppo Prc SRL

Corso Buenos Aires, 79 · 20124 Milano · Italy · P. IVA / C.F. 09991300964 · Codice Univoco W7YVJK9

Magazzino e Logistica Italia · Via Tosi 59 · 27023 Casorate Primo (PV) · Italy

+39 02 4507 1650 · hello@gruppoprc.com · www.gruppoprc.com

CLIENTE

Direzione Regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112"
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Alla c.a. Gent.mo Sig. Giovanni Tisti

PREVENTIVO 20262102-GA01

20-set-26

COD	DESCRIZIONE PRODOTTO / SERVIZIO	Q.TÀ	COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA	COSTO TOTALE IVA ESCLUSA
PP11555	LACCI PORTABADGE "LANYARDS" con terminale staccabile, in morbido poliestere	10.000	€ 0,79	€ 7.900,00
	personalizzati in sublimazione a colori su 2 lati (L.T&D)			
PP59577	BORRACCE in acciaio inox, doppia parete, con beccuccio reclinabile di colore	1000	€ 9,67	€ 9.670,00
	bianco, con stampa avvolgente a colori su 1 lato. Mod. Ivalo (L. 33)			
PP11371	BICCHIERE PIEGHEVOLE IN ACCIAIO, personalizzato con incisione laser	1000	€ 4,57	€ 4.570,00
	su coperchio			
PP10708	SACCHE MULTIUSO, in poliestere 210T, di colore blu, con stampa Transfer digitale	5000	€ 1,49	€ 7.450,00
	in DTF sul fronte (inf a 300 cm2). Mod. Druuk di cui 1000 urgenti			
PP1091	PENNE ECOLOGICHE di colore arancione, in carta biodegradabile e plastica	5.000	€ 0,578	€ 2.890,00
	derivata dal mais, personalizzate con stampa diretta a colori. Mod. Berk (L.66)			
PP20191	Moschettone Portachiavi con nastro in morbido tessuto poliestere stampato a	1000	€ 1,20	€ 1.200,00
	colori su 2 lati			
66118012	Mini torcia con portachiavi, di colore blu, con stampa a colori su 1 lato (Castor 66)	1000	€ 1,51	€ 1.510,00
PP5718	Posaceneri tascabili in pvc con bottone, stampati a 1 colore. Mod. Berko (L.13)	1000	€ 0,738	**€ 738,00**
			TOTALE IVA ESCLUSA	**€ 35.928,00**
			IVA 22%	**€ 7.904,16**
			TOTALE IVA INCLUSA	**€ 43.832,16**

CONDIZIONI

Trasporto: OMAGGIO
Tempi di consegna: entro il 6 ottobre, consegneremo 1000 sacche, 2000 penne, 1000 portaceneri (salvo imprevisti). Il restante materiale in tempi
simili oppure di 1 settimana più tardi

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 30 FM

Con l'accettazione del presente si accettano integralmente tutte le Condizioni di vendita presenti sul nostro sito:
www.gadgetpersonalizzati.it/it/termini-condizioni

DATA E LUOGO

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI

DIREZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112.

CONTRATTO

C.I.G. n°_____

Copia

Sommario

PREMESSE 4
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati 4
Art. 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile 4
Art. 3 – Oggetto del contratto 5
Art. 4 – Durata del contratto 5
Art. 5 – Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni 6
Art. 6 – Condizioni della Prestazione e limitazioni di responsabilità 6
Art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore 8
Art. 8 – Verifica e controllo quali/quantitativo 8
Art. 9 – Corrispettivo 9
Art. 10 – Revisione dei prezzi 9
Art. 11 – Modifiche del Contratto in corso di esecuzione 9
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 13 – Trasparenza 11
Art. 14 – Riservatezza 11
Art. 15 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative 12
Art. 16 – Cessione del contratto e dei crediti 12
Art. 17 – Subappalto 12
Art. 18 – Sostenibilità energetica e ambientale 13
Art. 19 – Responsabile della commessa 14
Art. 20 – Responsabile unico del progetto 14
Art. 21 – Risoluzione del contratto 14
Art. 22 – Recesso 15
Art. 23 – Trattamento dei dati personali 15
Art. 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali 16
Art. 25 – Foro competente 16
Art. 26 – Accettazione espressa di clausole contrattuali 16

Copia

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI _____DIREZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112.

TRA

La Regione Lazio - Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata "Committente", nella persona del_____, nato/a a _____ (__) il __/__/____, in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____, P.E.C. approvvigionamenti.protezionecivile@pec.regione.lazio.it

E

La società _____, con sede in _____ (__), via _____ n.__, C.F. e P.IVA _____– CAP _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "Fornitore" - nella persona di _____ _____ nato/a a _____ il __/__/_____ autorizzato/a alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

congiuntamente, anche, le "Parti",

Copia

PREMESSE

Premesso che:

- La scrivente Direzione ha effettuato una ricognizione degli operatori attivi nel settore, opportunamente certificati, ed ha effettuato una richiesta di offerta registrata con prot. n ___del ____ per una fornitura di _____, per il personale della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112;
- con Determinazione n. _____ del __/__/____ la Regione Lazio ha proceduto all'affidamento della fornitura in oggetto, identificabile con CIG n° _____;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 26 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, la società _____, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto – c.d. divieto di pantouflage.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, e l'Offerta del Fornitore (Allegato 1) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Fanno parte, altresì i seguenti allegati:
 - Allegato 2 - Patto di integrità;
 - Allegato 3 - Attestazione pagamento imposta di bollo;
 - Allegato 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:

a) dalle clausole dello stesso, dall'Offerta del Fornitore che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi della Fornitura oggetto della prestazione migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
3. Resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell'eventuale contenzioso legato all'affidamento.

Copia

Art. 3 – Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto disciplina la fornitura di _____, in conformità a quanto riportato nell'offerta del Fornitore (Allegato 1).
2. In particolare, la Fornitura ha ad oggetto _____, aventi le seguenti caratteristiche:
 - _;
 - _;
 - _;
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a prestare le forniture e le relative prestazioni complementari in oggetto nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto e relativi allegati.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il Contratto per l'affidamento delle suddette prestazioni decorre dalla data di sottoscrizione da parte della Committente e si intende concluso con l'erogazione dell'intera prestazione così come definita al successivo art. 5.

2. Le parti convengono di stipulare il presente Contratto secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di corrispondenza ed apposizione delle proprie firme digitali, è pertanto possibile la sottoscrizione non simultanea.

Art. 5 - Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni

1. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture richieste secondo le modalità stabilite nel presente Contratto e relativi Allegati.
2. L'erogazione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare la fornitura _____, secondo le specifiche modalità e caratteristiche, riportate nell'Offerta del Fornitore (Allegato 1).
4. La consegna della fornitura dovrà essere disponibile quanto prima, e comunque entro e non oltre il giorno _____ p.v., salvo diversa indicazione concordata tra le parti.
5. Quanto alla consegna del materiale, questa avverrà presso la struttura della Direzione, sita in _____
6. Eventuali necessità di derogare alle predette condizioni, dovranno essere espressamente concordate e verbalizzate dalle parti.
7. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti contrattualizzati.
8. Il Committente ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento delle prestazioni in argomento e il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore.
9. Il Committente si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Progetto, che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto previsto nel Contratto e relativi Allegati.
10. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire alla Regione Lazio tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.
11. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 6 – Condizioni della Fornitura e limitazioni di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo 1.
3. Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
8. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e art. 11 comma 5 del medesimo D.lgs. 36/2023, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
10. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
11. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle forniture rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
14. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle

Copia

prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
 a) garantire l'esecuzione della prestazione nel rispetto condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto e relativi allegati, coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Progetto e con eventuali terzi indicati dal Committente;
 b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti la Fornitura oggetto del Contratto;
 c) non assumere alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici regionali e/o del personale dell'Amministrazione Regionale;
 d) rispettare il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 1176 Codice civile;
 e) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, la Stazione Appaltate provvederà a formalizzare contestazione scritta al Fornitore scritta a mezzo PEC, assegnando al Fornitore un termine pari a 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
4. In caso di inosservanza totale o parziale, ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà richiesta la riproduzione del prodotto o in alternativa verrà acquistato altro articolo in sostituzione del prodotto offerto.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo, omnicomprensivo per le prestazioni oggetto del presente Contratto e per quanto più in generale disciplinato dal presente Contratto, è pattuito in euro € _____,__ I.V.A al 22% esclusa, ovvero **€ _____,__ I.V.A. compresa**.
2. Il corrispettivo è comprensivo, altresì_____;
3. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime; lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dal Fornitore.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.
6. La liquidazione del corrispettivo è resa con bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente indicato al successivo articolo 12, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione eseguita dal Direttore di esecuzione del contratto, entro i termini previsti dall'articolo 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
7. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, previo invio di regolare fattura da parte del Fornitore che dovrà riportare i seguenti dati: "_____" – CIG _____.
8. La fattura dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU) Z7BR63.
9. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che il Fornitore ha provveduto ad indicare.
10. Salvo i casi di recesso anticipato o, più in generale di interruzione della prestazione, in nessun caso è prevista l'anticipazione di somme, ovvero l'eventuale frazionamento della prestazione non genera frazionamento nell'erogazione del corrispettivo.

Art. 10 – Revisione dei prezzi

1. Non trattandosi di un contratto di durata pluriennale, in quanto l'oggetto consiste in una esecuzione istantanea, la clausola di revisione dei prezzi è irrilevante, secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023.

Art. 11 – Modifiche del Contratto in corso di esecuzione

1. Il Contratto può essere modificato ai sensi dell'art. 120, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Nel caso in cui in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una riduzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Committente può imporre al Fornitore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e il

Copia

Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi alle attività oggetto della presente prestazione, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: C.I.G. n° _____;
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso cui accreditare il pagamento del corrispettivo, è il seguente IBAN _____ – (nome Banca);
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 13 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:
 - Dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - Dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dalla Stazione appaltante.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la Stazione Appaltante, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della prestazione, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti nonché di subappaltatori e dei dipendenti di quest'ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.

Copia

Art. 15 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative

1. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni causati alla Regione Lazio nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.
3. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell'esecuzione delle prestazioni anche se rilevati dopo la scadenza del presente Contratto.
4. Al fine di esonerare la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall'esecuzione del Contratto, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'espletamento della prestazione.

Art. 16 – Cessione del contratto e dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12 del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 36/2023 e s.m.i, previa richiesta di autorizzazione ed invio della documentazione necessaria;
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività, quali la consegna degli articoli/prodotti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente medesimo, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed

Copia

indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003.
8. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
9. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

Art. 18 – Sostenibilità energetica e ambientale

1. Il Fornitore ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del Contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 19 – Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina Responsabile della fornitura il Sig. _____ _____ avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa nei confronti della Stazione Appaltante.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____-_____ indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, dietro presentazione del curriculum, affinché questa verifichi l'effettiva competenza del soggetto nominato – ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico del Fornitore.

Art. 20 - Responsabile unico del progetto

1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, la Regione Lazio nomina Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., il _____.

2. Per qualsiasi informazione relativa alla consegna del materiale_____, si prega di far riferimento al Direttore di esecuzione del contratto, sig.r_ _____, e-mail: _____, te. _____.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023, il presente Contratto si intende risolto di diritto, previa comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o tramite PEC, con preavviso di 10 (dieci) giorni, nei seguenti casi:
 a) Mancata prestazione, anche parziale, della fornitura con le caratteristiche indicate nell'offerta del Fornitore (Allegato 1);
 b) Inadempienze sulla modalità di esecuzione della prestazione come indicate all'articolo 5;
 c) Inosservanza delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 12;
 d) Inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 13;
 e) Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15;
 f) Violazione delle disposizioni in merito alla cessione del contratto e dei relativi crediti di cui all'articolo 16;
 g) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 h) Inosservanza delle disposizioni in merito alle assunzioni di responsabilità a carico del Fornitore di cui all'articolo 7.

Copia

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Art. 22 - Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Fornitore perda i requisiti ex artt. 94-95-96-97 del D.lgs. 36/2023 richiesti per l'affidamento delle prestazioni;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo (delle prestazioni non eseguite, in ossequio a quanto previsto dall'art. 123, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, Codice civile.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da designarsi quale Responsabile del trattamento.

Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Art. 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Fornitore

Per la Stazione appaltante
Il Direttore

Art. 26 – Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., il sottoscritto _____ _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____ in qualità di _____ interviene e stipula per la "_____", in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente Contratto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

- Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati;
- Articolo 3 - Oggetto del contratto;
- Articolo 4 - Durata del contratto;
- Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni;

- Articolo 6 - Condizioni della Fornitura e limitazioni di responsabilità;
- Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore;
- Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo;
2. Articolo 9 - Corrispettivo;
- Articolo 11 - Modifiche del Contratto in corso di esecuzione;
- Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 13 - Trasparenza;
- Articolo 14 - Riservatezza;
- Articolo 15 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative;
- Articolo 17 - Subappalto;
- Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Il Direttore

Copia